ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Art. 8

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, puo' disporre, con proprio decreto, la cessazione dei finanziamenti a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1 (salve le eventuali proroghe dell'operazione in corso che si manifestassero opportune ai fini di un migliore ricupero). L'Istituto mobiliare italiano provvedera', all'amministrazione e liquidazione delle operazioni in essere ed i relativi ricavi netti (ivi compresi i realizzi dei titoli e valori) saranno con prelazione utilizzati per l'estinzione - anche anticipata - delle obbligazioni di cui all'art. 3 e per i pagamenti dei relativi interessi. Nel caso di incapienza del Fondo, gli oneri per capitali ed interessi relativi all'ammortamento delle obbligazioni sono posti alle relative scadenze a carico del bilancio dello Stato. Le ulteriori disponibilita' liquide nette che venissero via via a risultare, dopo la totale estinzione delle obbligazioni anzidette, saranno annualmente devolute ad incremento dei fondi di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS, nella proporzione e con le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sempre senza responsabilita' dello Istituto mobiliare italiano per i minori recuperi in confronto dell'ammontare dei conferimenti di cui agli articoli 2 e 3. Su richiesta dell'Istituto mobiliare italiano il Ministro per il tesoro stabilira' con propri successivi decreti la destinazione degli eventuali titoli ed altri beni e valori provenienti dalle operazioni del "Fondo" ancora in essere dopo la totale estinzione delle obbligazioni di cui all'art. 3 e dei quali non risultasse possibile o conveniente il realizzo.

Versione in vigore dal 16 marzo 1965, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere
Estremi	Decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-fondo-speciale-per-il-finanziamento-delle-medie-e/art-8/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it